

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2004

che accetta impegni offerti nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilentereftalato originario, fra l'altro, dell'Australia

(2004/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. IMPEGNI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) In seguito all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore australiano che ha collaborato (Leading Synthetics Pty Ltd) ha offerto un impegno sui prezzi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel quadro di tale impegno, il produttore esportatore in questione si è detto disposto a vendere il prodotto in esame ad un prezzo uguale o superiore al livello necessario ad eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base)⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

(5) La società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle esportazioni nella Comunità, in modo che la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite di tale società è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni è limitato.

considerato quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 19 febbraio 2004, la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 306/2004⁽²⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di poli(etilentereftalato) (PET o prodotto in esame) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (regolamento provvisorio).

(6) Alla luce di tali considerazioni, l'impegno è ritenuto accettabile.

(2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta su dumping, pregiudizio e interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio⁽³⁾ che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PET originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (il regolamento definitivo).

(7) Per permettere alla Commissione di verificare efficacemente il rispetto degli impegni da parte della società, al momento della richiesta all'autorità doganale d'immersione in libera pratica in conformità dell'impegno, l'esenzione dai dazi è subordinata alla presentazione di una fattura che contenga almeno gli elementi elencati all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio antidumping.

(3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sulle pratiche di dumping pregiudizievole relative al prodotto in esame originario dell'Australia e della Repubblica popolare cinese.

(8) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.

⁽³⁾ Cfr. pag. 1 della presente GU.

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dal sottocitato produttore esportatore nel quadro dell'attuale procedimento antidumping relativo alle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.

Paese	Produttore	Codice addizionale TARIC
Australia	Leading Synthetics Pty Ltd	A503

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione